Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno [illegible] Roma — Venerdì, 22 aprile Numero 95

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 31 marzo 1921, n. 442, *relativa alla conversione in legge del Regio decreto 29 febbraio 1920, numero 242, che proroga non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'Ente Volturno in Napoli.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli, fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 31 maggio 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — PEANO — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 31 marzo 1921, n. 377, *che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Pinerolo*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e d'ampliamento di Pinerolo deliberato da quel Consiglio comunale nelle sedute del 16 febbraio 1914, 24 aprile 1914, 12 febbraio 1915 e 23 e 27 gennaio 1919, 23 aprile 1919. Un esemplare del piano, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni 25 a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge.

Art. 3

Addivenendosi dal comune di Pinerolo alla formazione o sistemazione di nuove vie o piazze o corsi, compresi nel suindicato piano, i proprietari di beni confinanti e contigui dovranno contribuire nella misura seguente:

Ciascuno dei proprietari dei fondi confinanti con le dette vie, con le piazze o coi corsi dovrà cedere gratuitamente al Comune il suolo stradale per la larghezza di metri sei per ogni fronte di cui sia proprietario e qualora egli non abbia la proprietà del suolo sarà tenuto a rimborsare al Comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene acquirente: per le vie di larghezza inferiore ai dodici metri l'obbligo della cessione del suolo o del rimborso del prezzo è ridotto della metà della larghezza della via, sempre per ognuna delle due fronti.

I proprietari contigui, ma non fronteggianti le vie, piazze o corsi, saranno tenuti al contributo nella misura e ai termini degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il valore del contributo però non potrà mai oltrepassare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti dello stesso isolato.

Art. 4.

L'indennità d'espropriazione del suolo destinato a vie, piazze o corsi, oltre le zone costituenti il contributo dei privati, dovrà ragguagliarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità e così senza riguardo al maggior valore che l'approvazione o l'esecuzione anche parziale del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

Art. 5.

Nell'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento il Comune potrà valersi della facoltà di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. L'espropriazione nelle zone laterali non potrà però eccedere la profondità di metri dieci a partire dal limite dello spazio viabile.

Qualora per effetto del contributo di cui all'art. 3 talune aree risultassero inedificabili o di edificabilità molto difficile, il Comune, a richiesta degli interessati, dovrà procedere alla espropriazione delle aree stesse, in conformità della citata legge.

Art. 6.

Il Governo del Re, previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, potrà acconsentire le modificazioni del piano di Pinerolo che venissero riconosciute opportune nel corso della sua attuazione ed estendere alle medesime le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con regolamento deliberato dal Comune e approvato con Regio decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 379, *concernente la conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

27 e 30 maggio 1920, nn. 754, 755 e 801, 3 e 7 giugno 1920, nn. 799, 800 e 802, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920;

27 e 30 maggio 1920, nn. 796 e 795, e 7 giugno 1920, n. 872, concernenti variazioni allo stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920;

30 maggio 1920, n. 753, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1919-920;

27 maggio 1920, n. 780, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti;

3 giugno 1920, n. 781, concernente variazioni negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di quella del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma;

3 e 7 giugno 1920, nn. 874 e 803, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 giugno 1920, n. 804, che aumenta di L. 15 000 il limite massimo per le pensioni da concedersi dal Ministero degli affari esteri per collocamenti a riposo di autorità;

3 e 22 giugno 1920, nn. 761 e 986, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, nonchè variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Tripolitania e della Cirenaica e della Somalia italiana per lo stesso esercizio finanziario;

30 maggio 1920, n. 797 e 7 giugno 1920, n. 869, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

27 e 30 maggio 1920, numeri 757 e 756 e 7 giugno 1920, nn. 807 e 808, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919 920;

30 maggio 1920, n. 809, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed allo stato di previsione dell'entrata per lo esercizio finanziario 1919-920;

3 e 7 giugno 1920, nn. 798 e 866, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 giugno 1920, n. 876 concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920;

3 giugno 1920, n. 783, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 giugno 1920, n. 877, concernente aumento di L. 30 000 del limite massimo della annualità per pensioni ordinarie da concedersi dal Ministero della marina in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità nell'esercizio finanziario 1919-920;

30 maggio 1920, n. 758, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920;

30 maggio 1920, n. 782, e 3 e 7 giugno 1920, numeri 731 e 823, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920;

3 giugno 1920, n. 806, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1919-920;

7 giugno 1920, n. 953, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed ai bilanci dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1919 920;

3 giugno 1920, nn. 880, 865, 875, 879, 873, 882 e 870, concernenti approvazione di eccedenze d'impegni risultanti rispettivamente dai rendiconti consuntivi per l'esercizio finanziario 1918-919, riguardanti i Ministeri delle finanze, compreso il fondo di massa per la Regia guardia di finanza, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

30 maggio 1920, n. 751, concernente modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, relativamente alla contabilizzazione dei titoli estinti;

30 maggio 1920, n. 752, concernente norme per i concorsi al posto di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, di delegato del tesoro e di controllore capo;

3 giugno 1920, n. 737, concernente aumento della indennità di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato;

7 giugno 1920, n. 738, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra;

7 giugno 1920, n. 739, concernente modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato;

7 giugno 1920, n. 740, concernente aumento della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario presso le varie amministrazioni dello Stato esclusa quella delle ferrovie di Stato e quella delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

7 giugno 1920, n. 741, concernente modificazioni organiche nel personale delle imposte dirette, del registro e delle dogane, delle Intendenze di finanza, delle delegazioni del tesoro e delle agenzie delle imposte;

7 giugno 1920, n. 742, concernente provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali ha fatto passaggio alle Amministrazioni centrali;

7 giugno 1920, n. 863, concernente modifiche al R. decreto 3 giugno 1920, n. 700, relativo alla istituzione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Sono estese al personale in servizio nella Colonia eritrea, l'indennità temporanea prevista dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, con la decorrenza dal 1° gennaio 1920, e l'altra prevista dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, con la decorrenza portata dal decreto stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 10 aprile 1921, n. 418, *che approva eccedenze di impegni e di pagamenti verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti eccedenze d'impegno, verificatesi in sede di consuntivo, sull'assegnazione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per lo esercizio finanziario 1918-919, sia in conto competenza che in conto residui.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (spese fisse). In conto competenza 12,026 69

Cap. n. 24. Pensioni ordinarie (spese fisse). In conto competenza. 108,391 31

Cap. n. 32. Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del Comune capoluogo della Provincia (art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 19 aprile 1903, n. 350) ed agli ispettori addetti o comandati agli uffici provinciali (art. 83 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e 16 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 180) - Assegni fissi agli ispettori scolastici destinati al Ministero in virtù del R. decreto 12 marzo 1914, n. 415, (spese fisse). In conto competenza 41,638 95

Cap. n. 33. Regi ispettori scolastici - Personale. - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). In conto competenza 971 24

Cap. n. 42. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi di maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex-maestri, direttori o ex-direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento. In conto competenza. 1,473 38

Cap. n. 71. Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 - Retribuzioni per supplenze - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Basilicata e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse). In conto competenza. 824,623 79

Cap. n. 76. Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica. In conto competenza 1,164 53

Cap. n. 80. Regie scuole tecniche e Regi istituti tecnici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142, e 16 luglio 1914, n. 679 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Basilicata e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante direttivo - Retribuzioni per le classi aggiunte. (Spese fisse). In conto competenza . . . . 87,996 —

Cap. n. 81. Regie scuole tecniche e Regi Istituti tecnici - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e ad insegnanti chiamati a coadiuvare i capi d'Istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali - Compensi ai capi d'Istituti e retribuzioni supplementari agli insegnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba. In conto competenza 6,617 67

Cap. n. 87. Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad Istituti tecnici, industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici ed altre istituzioni consimili - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica. In conto competenza 7,128 47

Cap. n. 95. Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali in Comuni sedi di ginnasio isolato e privi di scuola normale - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e ad insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di Istituti nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali - Compensi al personale di segreteria per particolari condizioni di servizio - Indennità agli insegnanti ele-

mentari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali. In conto residui 84 45

Cap. n. 124 Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi previsti nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805 e 16 luglio 1914, n. 679 - Retribuzioni per supplenze - Retribuzioni per classi aggiunte - Retribuzioni alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse). In conto competenza 386,801 84

Cap. n. 126. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). In conto competenza 1,042 63

Cap. n. 135. Posti di studio a favore di orfani dei maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica (articolo 25 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, num. 251, e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366). In conto competenza . . 5,883 81

Cap. n. 147. Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze. (Spese fisse). In conto competenza . 3,689 28

Cap. n. 175. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (articolo 1° del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055). In conto competenza 623 84

Cap. n. 176. Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze. (Spese fisse). In conto competenza . 26,037 48

Cap. n. 187. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse). In conto competenza. 623 88

Cap. n. 190. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze - Retribuzioni per le classi aggiunte, giusta gli articoli 15 e 16 della legge 6 luglio 1912, n. 734 - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse). In conto competenza 18,381 22

Cap. n. 204 Musei di antichità, gallerie, musei medioevali e Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza. In conto competenza 98 39

Cap. n. 218. R. opificio delle pietre dure in Firenze - R. calcografia in Roma - Personale - Assegni al personale straordinario (Spese fisse). In conto competenza . . . . 208 —

Cap. n. 226. Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364). In conto residui . . . . 24,150 —

Cap. n. 245 Sussidi ai Comuni contemplati nell'articolo 3 del R. decreto 9 maggio 1915, n. 514, per le spese relative alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole e per il relativo arredamento principale. In conto competenze . . 389 35

Cap. n. 246. Amministrazione provinciale scolastica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario per le funzioni di basso servizio e per i bisogni straordinari di servizi di copiatura. In conto competenze 12,572 31

Cap. n. 278. Spese da imputarsi al contributo dei Comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, n. 206). In conto competenze 1,324 04

In conto residui 15,652 22

In conto competenze . . . 1.549,503 10

In conto residui 39,886 67

Art. 2.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi in sede di consuntivo, nell'esercizio 1918-919, sull'assegnazione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, sia in conto competenza che in conto residui:

Cap. n. 33. Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse). In conto competenza 734 50

Cap. n. 126. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). In conto competenza 341 66

Cap. n. 135. Posti di studio a favore di orfani dei maestri, ecc. In conto residui . . . . 34 —

Cap. n. 218. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma, ecc. (Spese fisse). In conto competenza 189 71

Cap. n. 240. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario, ecc. (Spese fisse). In conto residui . . . 767 65

Totale in conto competenza L. 1265,87.

Totale in conto residui L. 801,65.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 440, *che converte in legge il R decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei RR Istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto n. 1783 del 2 settembre 1919, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

Art. 2.

L'art. 1 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783 convertito in legge, per l'art. 1 della presente legge, è così modificato:

« Lo stipendio dei professori ordinari dei Regi Istituti superiori di studi commerciali è di lire 11.000; quello dei professori straordinari di lire 9000.

« Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 14.000 con tre aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno.

« Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 12 000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno ».

Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità d'incaricato in un Regio Istituto superiore o in una Regia Università, o senza interruzione siano stati assunti in ruolo è concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità d'incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di età il beneficio di cui al presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

Nessuno dei professori nel primo anno di applicazione della presente legge potrà avere un aumento di stipendio superiore a L. 2000. La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000 ciascuna.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare L. 2800 annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con L. 3500 annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari degli Istituti solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per l'Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne negli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire mille sino a lire 7500, secondo le norme fissate dal regolamento.

Le maggiori spese derivanti dagli aumenti di retribuzioni stabiliti dal presente articolo fanno carico allo Stato.

Art. 3.

L'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1783 convertito in legge per l'art. 1 della presente legge, è così modificato:

« Per il godimento della indennità caro-viveri, stabilite nei decreti-legge 14 settembre 1918, n. 1314, e 3 giugno 1920, n. 737, non sono applicabili le limitazioni contenute nell'art. 1 del decreto 14 settembre 1918, n. 1314 ».

Art. 4.

Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne nei RR. Istituti superiori di Roma, Genova, Bari e Torino rimasti fuori ruolo per le disposizioni dell'art. 18 della legge del 20 marzo 1913, n. 268, sono applicati, a partire dal 1° maggio 1919, gli stipendi minimi fissati dalla presente legge per i professori ordinari e straordinari. Gli aumenti quinquennali sullo stipendio minimo decorrono dalla data anzidetta del 1° maggio 1919.

Art. 5.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero per l'industria e il commercio, le variazioni necessarie all'attuazione della presente legge, che per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ha effetto dal 1° maggio 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Legge 7 aprile 1921, n. 457, *concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il VI censimento della popolazione del Regno si farà durante l'ultimo trimestre del 1921, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Consiglio superiore della statistica

Art. 2.

I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata dalla Giunta municipale e di altre persone competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case.

Questo lavoro preliminare dovrà essere compiuto non oltre il 31 agosto 1921

Art. 3.

Per le operazioni di censimento che sono da eseguirsi nel territorio comunale, i sindaci provvederanno alla nomina di ufficiali di censimento che avranno le attribuzioni loro assegnate dalla presente legge e dal regolamento.

Art. 4.

I sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli di famiglia con cui si raccoglieranno le notizie per il censimento e li faranno ritirare, dopo che siano stati debitamente riempiti, verificando poi per mezzo degli ufficiali di censimento e della Commissione comunale se le dichiarazioni fatte nei fogli siano complete ed esatte. Le modalità per la consegna e il ritiro dei documenti saranno fissate nel regolamento.

Art. 5.

I quesiti da includersi nel foglio di famiglia, saranno determinati nel regolamento, sentito il Consiglio superiore di statistica.

Art. 6.

I capi di famiglia, i proprietari o direttori di Istituti, convitti, alberghi, locande, ecc. o per i militari i capi dei corpi, e gli individui che costituiscono famiglia da sè, dovranno inscrivere o fare inscrivere dagli ufficiali di censimento, nei fogli distribuiti a domicilio, le notizie richieste tanto per sè quanto per le persone con loro conviventi.

Art. 7.

Per le famiglie che risultassero interamente assenti, l'ufficiale di censimento annoterà questa circostanza in un prospetto (stato di sezione) in cui si segnano le notizie sulla situazione dei locali abitati e sulle famiglie che vi abitano.

Per esse, e quando risultino inscritte nel registro comunale di popolazione, il sindaco è autorizzato a formare dei fogli di famiglia, facendo desumere le notizie dal registro stesso e annotandovi, quando da informazioni assunte gli risulti, la circostanza del presumibile ritorno della famiglia nel comune non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 8.

Saranno censiti separatamente in appositi prospetti dello stesso foglio tanto i presenti nella famiglia quanto gli assenti, i quali si trovino temporaneamente fuori della famiglia o che risiedano all'estero, anche definitivamente.

Si dovranno indicare come temporaneamente assenti, soltanto i membri della famiglia che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che si presume possano farvi ritorno non più tardi della fine del 1922.

Art. 9.

Per ciascun Comune la popolazione residente quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel Comune in cui furono censiti cogli assenti temporaneamente dal Comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un nuovo censimento.

Art. 10.

Le notizie personali che i censiti inseriscono nei fogli di famiglia, venendo raccolte a scopo esclusivamente statistico, non possono servire che per la compilazione delle tavole numeriche e per la eventuale verificazione del registro comunale di popolazione e ne è vietata la comunicazione a chicchessia.

Art. 11.

Coloro che si rifiutassero di fornire le notizie richieste o che alterassero scientemente la verità incorreranno in un'ammenda non minore di L. 10 ed estensibile a L. 100.

Nella stessa pena incorreranno coloro che divulgassero notizie di carattere personale contenute nei fogli di famiglia, delle quali fossero venuti a cognizione per ragioni del loro ufficio o impiego

Alle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 si applicheranno i procedimenti indicati negli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 19.5, n. 148.

Art. 12.

A cura e spese dello Stato saranno distribuiti ai Comuni i fogli di famiglia e verranno eseguiti i lavori riguardanti lo spoglio di essi presso l'Ufficio centrale di statistica.

Gli uffici comunali, ai quali sarà rilasciata una copia del foglio di famiglia con le notizie strettamente necessarie, faranno col mezzo di essa, un'accurata revisione del loro registro di popolazione, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.

Art. 13.

Godranno della franchigia postale e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato la corrispondenza e gli stampati per il censimento che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invierà agli uffici provinciali e comunali o che da questi saranno restituiti al Ministero.

Art. 14.

Per la elaborazione del materiale statistico e per qualsiasi operazione riguardante il censimento presteranno preferibilmente servizio impiegati provenienti da altre amministrazioni dello Stato colle modalità e condizioni che saranno fissate nel regolamento speciale da emanarsi di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 15.

È aperto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un credito di lire 7,500,000 da assegnarsi per le spese occorrenti per il censimento della popolazione.

A questo credito si provvederà per:

L. 3,500,000 nell'esercizio 1921-922
L. 2,000,000 nell'esercizio 1922-923
L. 2,000,000 nell'esercizio 1923-924

Art. 16.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale all'organizzazione del servizio statistico del Regno e all'ordinamento dell'Ufficio centrale di statistica, sentito il Consiglio superiore di statistica.

Art. 17.

Mediante regolamento da approvarsi con R. decreto saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FERA — BONOMI — PEANO — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 24 marzo 1921, n. 443, *relativa alla costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Adige-Garda ».*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le provincie di Verona, Mantova, Modena e Bologna e la regione Tridentina sono autorizzate a costituire un Ente per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini dell'Adige e del Garda, loro affluenti e confluenti, e degli altri bacini delle Provincie stesse, dei quali impianti esse, a norma di legge, chiedano ed ottengano la concessione.

All'Ente possono aderire le istituzioni pubbliche e gli enti pubblici delle provincie e della regione Tridentina sopramenzionate.

Col consenso di queste potranno aderire altre provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche gli enti pubblici appartenenti alle stesse.

Art. 2.

L'Ente provvederà:

a) alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici nei bacini di cui all'art. 1;

b) all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento di impianti elettrici esistenti nei bacini idrici sumenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energie dai medesimi;

c) alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio dell'energia elettrica;

d) in genere a qualunque altra opera idraulica, comprese quelle per la navigazione interna e fluviale, d'interesse delle Provincie partecipanti, che venga concessa all'Ente a norma di legge.

Art. 3.

Il capitale dell'Ente è illimitato e sarà costituito da quote nominative di L. 50.000 da rimborsarsi entro cinquant'anni.

Gli Enti che cedano le proprie centrali elettriche o altri impianti del genere potranno computare nelle rispettive quote di fondazione o come equivalente di esse il prezzo che sarà stabilito nel contratto di cessione.

Art. 4.

L'Ente ha facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o di statuti, a concedere anticipazioni o mutui così all'Ente per gli scopi di cui

sopra, come alle Amministrazioni ed agli Istituti di cui all'articolo 1, per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli Istituti suddetti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli Istituti di previdenza non aventi scopo di lucro, le Provincie, i Comuni, le Opere pie e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

Art. 5

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per gli scopi di cui sopra mutui nelle forme e con le modalità, di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 6.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — RAINERI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 425, *che estende alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina le disposizioni vigenti nel Regno relative alla vigilanza sulla produzione cinematografica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Venezia Adriatica ed alla Venezia Tridentina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1913, n. 785, nel R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953, e nel capo primo del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1920, n. 531, concernenti la vigilanza sulle pellicole e sui copioni o scenari di soggetti cinematografici.

Art. 2.

La tassa di centesimi trenta per la revisione delle pellicole cinematografiche, prodotte nell'interno o importate dall'estero e quella di lire cento per la revisione dei copioni di che al numero d'ordine 20 della tabella annessa all'allegato *F)* al regolamento legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, vengono rispettivamente versate all'Ufficio del bollo di Trieste ed all'Ufficio delle imposte di Trento e Zara che rilasciano corrispondente quietanza da unirsi alle domande dirette al Ministero dell'interno (Ufficio centrale di revisione cinematografica).

La tassa di centesimi trenta è imputata per centesimi dieci al capitolo 55 dello stato per l'esercizio 1920-921 e ai corrispondenti capitoli negli esercizi successivi e per centesimi venti viene imputata all'apposito capitolo amministrato dal Ministero dell'interno. Allo stesso capitolo è imputata la tassa di lire cento per la revisione dei copioni.

Sull'una e sull'altra tassa è applicabile l'addizionale a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra di che al R. decreto legislativo 7 giugno 1920, n. 738.

Art. 3.

È punito col carcere duro da uno a diciotto mesi chiunque incorre nei reati previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953.

Art. 4.

Per le pellicole di attualità di cui all'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1920, n. 531, il Ministero dell'interno può delegare di volta in volta a rilasciare il nulla osta per la rappresentazione in tutto il Regno e nelle nuove Provincie i commissari generali civili, ai quali è devoluta ogni competenza riservata ai prefetti del Regno dallo stesso articolo.

Art. 5.

Fino a quando non saranno estese alle nuove Provincie le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nel Regno, continuano ad avere vigore nella Venezia Adriatica e Tridentina, per quanto riguarda le rappresentazioni in pubblico, la produzione delle pellicole e le licenze per gli spettacoli, le norme dell'ordinanza 18 settembre 1912 B. L. I., n. 191, e le altre leggi di polizia vigenti nelle nuove Provincie, con i maggiori obblighi derivanti dall'osservanza degli articoli precedenti.

Art. 6

Decorso il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nessuna pellicola cinematografica edita da una Ditta produttrice avente la sua sede principale nella Venezia Adriatica o nella Venezia Tridentina può essere ammessa alla revisione di cui al presente decreto, se non sia stato sottoposto al preventivo esame del Ministero dell'interno il relativo campione e scenario o se il soggetto in questo descritto non sia stato in seguito a tale esame riconosciuto in massima rappresentabile dal Ministero stesso.

Art. 7.

Le disposizioni contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Il presente decreto andrà in vigore nel trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 451, *che demanda al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, l'istruttoria delle domande pel conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, 30 dicembre 1917, n. 2047, 7 marzo 1918, n. 374, 8 dicembre 1918, n. 1953, ed i decreti Ministeriali 7 marzo 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 giugno 1918, n. 150, 24 aprile 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 1918, n. 99, 30 aprile 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 giugno 1918, n. 150, e 15 gennaio 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 1919, n. 27;

Visto il R. decreto 7 giugno 1910, n. 738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Ferme rimanendo le attribuzioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nei riguardi del rilascio e della gestione delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti, sono devolute al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra l'istruttoria delle domande presentate dai combattenti e dai loro aventi causa ed il riconoscimento del diritto di essi alle polizze stesse.

Art 2.

Le Commissioni istituite con gli articoli 4 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047 e l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953 e con gli articoli 2 del decreto Ministeriale 7 marzo 1918 e 5 dei decreti Ministeriali 24 e 30 aprile 1918 sono abolite e le loro attribuzioni passano al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, il quale sarà assistito da un Comitato da nominare con decreto Ministeriale.

Le deliberazioni del Sottosegretariato di Stato non sono soggette ad appello o ad altri gravami.

Art. 3.

Con decreti Ministeriali da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno saranno stabilite le norme relative al funzionamento dei servizi che passano al Sottosegretariato anzidetto e sarà determinata la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ — SECHI.

Visto *Il guardasigilli*: FERA

Regio decreto 24 marzo 1921, n. 403 *che approva una variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1877, n. 3908, con cui fu approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane, assegnandosi per il suo compimento il termine di anni quaranta;

Visto il Nostro decreto 2 agosto 1912, col quale, fermo mantenendosi il suddetto termine, furono approvate alcune varianti relative alla zona situata a nord di via Buenos Ayres ed a levante del torrente Bisagno;

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 481, mediante la quale fu prorogato di dieci anni il termine fissato con la legge 20 giugno 1877, n. 3908;

Vista la domanda 15 dicembre 1919 del comune di Genova diretta ad ottenere l'approvazione di una lieve modificazione al progetto approvato con Nostro decreto 2 agosto 1912, modificazione che riguarda la zona compresa fra la piazza Romagnosi, la via Canevari e la nuova strada da aprirsi lungo la sponda destra del Bisagno, e che consiste nel raggruppare due aree attualmente distinte e nel crearne una nuova;

Visto il progetto relativo a tale modificazione, redatto dall'Ufficio tecnico del Comune;

Ritenuto che le pubblicazioni seguite sono regolari e che, durante le stesse, venne presentato un solo reclamo da parte di certi signori Figari, i quali, peraltro, hanno poi dichiarato di recedere dalla loro opposizione;

Considerato che la lieve modificazione della quale si tratta, progettata dal Comune in connessione con una convenzione colla ditta Bocciardo, proprietario di alcuni degli stabili lungo il primo tronco della via Canevari, consentirà una pronta sistemazione della località e l'immediata formazione della nuova strada sulla destra del Bisagno;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. È approvata la variante al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane, giusta l'annessa planimetria in iscala 1 : 1000, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente;

2. Per l'attuazione della variante resta fermo il termine fissato colle leggi 20 giugno 1877 e 27 aprile 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 421, *che stabilisce norme circa l'ammortamento di mutui per costruzioni edilizie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse;

Visto il relativo regolamento 23 marzo 1919, numero 1058;

Visto il Regio decreto-legge (testo unico) 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Viste le successive disposizioni emanate su tale materia;

Veduto il parere emesso dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti con deliberazione presa in adunanza del 26 marzo 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Quando al socio di una Cooperativa tra impiegati dello Stato per costruzione di case economiche a proprietà individuale, la quale sia mutuataria della Cassa depositi e prestiti, succedano nella proprietà della casa a lui assegnata i suoi eredi ai sensi del diritto comune, le annualità di ammortamento della quota di mutuo attribuita al detto socio dovranno - ferma restando l'ipoteca iscritta - essere versate dagli eredi stessi alla Cassa mutuante a rate mensili in apposito conto corrente infruttifero da istituirsi presso la Cassa depositi e prestiti al nome di ciascuna Cooperativa

Le singole rate dovranno essere versate alla fine di ogni mese sia direttamente al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, sia presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali provvederanno a trasmetterle alla tesoreria centrale mediante vaglia del tesoro.

Saranno omesse le operazioni di ritenuta sullo stipendio di soci di Cooperative mutuatari e della Cassa depositi e prestiti quando le rate mensili da essi dovute siano versate con le modalità di cui al presente articolo anticipatamente, almeno entro la prima decade del mese precedente quello di scadenza.

In ogni caso però lo stipendio deve intendersi vincolato a tutti gli effetti di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, *contenente norme per la devoluzione al Demanio dello Stato dei beni appartenenti, all'entrata in vigore dei Trattati di pace, a sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 297 lettera *b*) del trattato di pace di Versaglia approvato con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1803 e l'articolo 249 lettera *b*) del trattato di pace di S. Germano approvato con la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con effetto dalla data del presente decreto, sono devoluti al Demanio dello Stato, in virtù delle facoltà riconosciute dai Trattati di pace di Versaglia e di

S. Germano, le aziende industriali e commerciali, i beni immobili e mobili, le compartecipazioni, i titoli ed ogni altra attività patrimoniale di qualsiasi natura esistenti nel territorio del Regno e delle Colonie ed appartenenti, alla data dell'entrata in vigore dei Trattati di pace, a sudditi della Germania o dell'antico Impero d'Austria o a Società nelle quali essi hanno una ingerenza prevalente oppure siano da essi controllate, quand'anche in ordine a detti beni ed interessi non siano in vigore provvedimenti di sindacato o di sequestro.

Le attività indemaniate saranno erogate in conformità delle disposizioni contenute nei trattati di pace.

Resta però salvo quanto fu disposto col R. decreto 7 novembre 1920, n. 1840 in ordine alla restituzione delle piccole proprietà tedesche.

Art. 2.

Tutte le operazioni relative all'applicazione dell'articolo precedente sono deferite al Ministero di industria e commercio, sentito, ove del caso, il Ministero del tesoro e si svolgeranno sentito il comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace.

Non occorre alcun atto di presa di possesso per i beni che si trovano sottoposti a sequestro od a sindacato.

Art. 3.

È riservata allo stesso Comitato la competenza a decidere su tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Per l'esercizio di tale giurisdizione, è istituita in seno al Comitato, una Commissione composta di tre membri del Comitato stesso, di ciò incaricati dal ministro di industria e commercio e di due consiglieri della Corte di appello di Roma, nominati dal ministro della giustizia e degli affari di culto. La Commissione è presieduta dal più alto in grado dei suoi componenti. Le decisioni della Commissione hanno carattere di giudicato e non sono quindi soggette ad alcuna impugnativa, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 4.

Occorrendo speciali circostanze, potrà con R. decreto promosso dal ministro dell'industria, di concerto con quello degli affari esteri e del tesoro da emanarsi previo parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace, e sentito il Consiglio dei ministri, essere consentita anche con disposizione di carattere generale, la restituzione con o senza corrispettivo, di beni confiscati in favore degli antichi proprietari.

In ogni caso il Governo del Re si riserva qualunque provvedimento inteso a regolare in altra forma quanto è materia del presente articolo.

Art. 5.

Con altro decreto saranno emanate tutte le disposizioni occorrenti per l'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti e per regolare il modo in cui si dovrà provvedere, in quanto occorra, all'alienazione ed alla liquidazione dei beni incamerati.

Lo stesso decreto stabilirà in quali casi potrà essere proposto in sede giurisdizionale ricorso al Comitato e le norme del procedimento relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Sforza — Rossi — Fera — Facta — Bonomi — Alessio.

Visto: *Il guardasigilli*: Fera.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 385 Regio decreto 10 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Luigi Illiano » in Bacoli (Napoli) viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione del governo del Pio Monte della Misericordia di Napoli.

N. 386. Regio decreto 3 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto Friulano per gli orfani di guerra, in Rubignacco, con sede legale in Udine, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 387. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Strona (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 388. Regio decreto 17 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sovico (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 389. Regio Decreto 17 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Parre (Bergamo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L 1000.

N. 393. Regio Decreto 3 marzo 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato il regolamento pel conferimento del premio Ruspantini, presso la R. Università di Roma.